



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 10 /2017

DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 06

Il sottoscritto Prof. Antonio Oddati nella qualità di Direttore Generale della Direzione Risorse Umane e, per quest'atto, nella qualità di dirigente ad interim della U.O.D. 06 "Costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto-Monitoraggio spesa del personale-esecuzione giudicati.Conto annuale" della Direzione Generale per le Risorse Umane, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore:

Ex Dip.: Starace Antonino nato a Vico Equense ilmatr. c.f.

Oggetto della spesa: spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con la sentenza n. 1097/2017 pronunciata il 14/06/2017, il TAR Campania, in accoglimento del ricorso proposto dal Sig. Starace Antonino per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 25/2016 ha ordinato alla Regione Campania di dare ottemperanza alla sentenza n. 25/2016 e, per l'effetto, di corrispondere al ricorrente la complessiva somma portata del detto titolo, comprensiva di interessi e accessori, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica e/o comunicazione della presente sentenza, con avvertenza che in difetto provvederà il Prefetto di Salerno, o suo delegato a nominarsi, quale Commissario ad acta, previa verifica di persistente inottemperanza, nei successivi sessanta giorni, in luogo dell'Amministrazione inadempiente e con aggravio di spese a suo carico.

Il TAR Campania ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate in favore del ricorrente, nella complessiva somma di €. 500,00, oltre alla refusione del contributo unificato.

Con la sentenza da ultimo citata, il Tribunale di Vallo della Lucania in accoglimento della domanda attorea proposta dall'ex dipendente Starace Antonino contro l'Ente regionale, (riconoscimento del trattamento economico relativo alla VI^a e poi alla VII^a qualifica funzionale con condanna dell'Ente al pagamento delle relative differenze retributive anche a titolo di trattamento di fine rapporto), in accoglimento del ricorso e previo riconoscimento in capo al ricorrente, per il periodo dal 01/01/1999 al 31/12/2007 del trattamento economico relativo alla VI^a qualifica funzionale ex L.R. n. 32/84 e VII^a qualifica funzionale ex L.R. n.14/91, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del predetto ricorrente della somma complessiva di €. 42.473,92 di cui €. 2.745,25 a titolo di trattamento di

fine rapporto, oltre interessi legali sul capitale dovuto con decorrenza dalle date di maturazione dei diritti e fino al saldo.



In conformità alla Direttiva Presidenziale prot. 19163/2015, si relaziona in merito alla vicenda fattuale alla base del predetto giudicato:

"La sentenza n. 25/2016 del Tribunale di Vallo della Lucania si è pronunciata sul ricorso promosso dal dipendente Antonino Starace per ottenere il pagamento delle differenze retributive a seguito dell'attribuzione del VI e VII livello funzionale, avvenuta con decreto dirigenziale n. 339 del 20/04/2007.

In particolare, il ricorrente chiedeva la rivisitazione del suo inquadramento sulla base del possesso del titolo di studio di "addetto ai servizi di sala e bar" e della deliberazione n. 3188 del 02/06/1999.

Con decreto n. 339 del 20/04/2007 era stata riconosciuta al dipendente l'attribuzione del VI livello funzionale con decorrenza 01/09/1986 e del VII livello funzionale dal 01/01/1992 ai soli fini giuridici. Gli effetti economici, invece, come previsto dal decreto e dalla citata delibera di Giunta Regionale, decorrevano dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro avvenuta in data 03/05/2007.

Nella deliberazione di Giunta Regionale n. 3188/1999 era, infatti, stabilito, anche alla luce della prevalente giurisprudenza sull'argomento, che: "gli effetti economici del reinquadramento devono però decorrere dalla data di effettivo espletamento delle mansioni riferite alla nuova qualifica atteso che costituisce ius receptum il principio secondo cui la corresponsione del trattamento economico al pubblico dipendente è legata allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo effettivo e ciò secondo l'insegnamento giurisprudenziale che risponde ai principi di logica e del buon andamento dell'azione amministrativa per il quale le pretese economiche non possono che aver riguardo alla effettiva prestazione del servizio" (cfr. TAR Campania, Sez. IV, 20/06/1994 n. 291; TAR Campania, Sez. IV, 14/09/93, n. 474).

Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto fondato il ricorso del dipendente condannando la Regione al pagamento di somme a titolo di differenze retributive e di trattamento di fine rapporto, oltre agli interessi legali, e delle spese di consulenza tecnica. Ciò, sulla base dell'argomentazione per cui il ricorrente avrebbe già svolto le mansioni di cui al superiore livello di inquadramento, il cui trattamento economico è stato riconosciuto solo con effetti ex nunc dalla Regione".

La sentenza n. 25/2016 del Tribunale di Vallo della Lucania è stata riconosciuta con Delibera di Giunta Regionale n. 243 del 28/04/2017.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 1097/2017 del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, pronunciata il 14/06/2017

TOTALE DEBITO € 729,56

Sig. Starace Antonino matr.

Competenze per spese di giudizio Starace Antonino € 729,56

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :



Giunta Regionale della Campania

*Allegato 10
(Punto 3 del dispositivo)*

- Sentenza n. 1097/2017 del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, pronunciata il 14/06/2017.
- Prospetto di calcolo competenze legali

Napoli, 29/08/2017

Il responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Direttore Generale
Prof. Antonio Oddati



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 219 del 2017, proposto da:
Antonino Starace, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Scuderi, con
domicilio eletto presso il suo studio in [REDACTED]

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall'avvocato Rosanna Panariello, con domicilio eletto presso il suo studio in
Salerno, via Bella Salernitana 3;

PER L'OTTEMPERANZA

alla sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, n. 25/2016, resa
all'udienza del 4.2.2016, pubblicata il giorno 4.2.2016, passata in cosa giudicata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

~~Visti tutti gli atti della causa;~~

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2017 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso è stato proposto per l'ottemperanza alla sentenza meglio in epigrafe individuata, con la quale la Regione Campania, all'esito di giudizio inteso alla retrodatazione economica del passaggio di inquadramento funzionale del ricorrente e previa consulenza tecnica d'ufficio, è stata condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 42.473,92, di cui euro 2.745,25 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali liquidati sul capitale dovuto con decorrenza dalla data di maturazione dei diritti e fino al saldo;

Ritenuto che la sentenza in questione è passata in giudicato (cfr. all. n.3 in atti) ed è stata notificata al debitore Regione Campania in forma esecutiva, ai fini del decorso del termine legale di grazia in data 28.9.2016;

Ritenuto che, decorso il detto termine, la sentenza medesima può essere fatta oggetto del procedimento di ottemperanza azionato;

Ritenuto che, a tutt'oggi, non risulta che la Regione Campania abbia ottemperato, essendosi limitata, con le difese in atti, a contestare inammissibilmente, a fronte del giudicato, il pagamento dovuto;

Ritenuto, pertanto, il ricorso fondato con conseguente necessità di ordinare alla Regione Campania di dare esecuzione al predetto giudicato, nel termine di cui in dispositivo, con avvertenza che, in difetto di ottemperanza entro il termine sotto indicato, nei successivi sessanta giorni, previa verifica di persistente inottemperanza, provvederà il Prefetto di Salerno, o suo delegato a nominarsi, che fin da ora si individua quale Commissario ad acta e che provvederà in luogo dell'Amministrazione inadempiente e con aggravio di ulteriori spese a suo carico da liquidarsi all'esito;

Ritenuto che le spese del presente procedimento debbano seguire la soccombenza e liquidarsi nell'importo in dispositivo fissato;

Il Tribunale Amministrativo regionale per la Campania – sezione staccata di Salerno, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto ordina alla Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, di dare ottemperanza alla sentenza n. 25/2016 di cui all'epigrafe, e, per l'effetto, di corrispondere al ricorrente la complessiva somma portata nel detto titolo, comprensiva di interessi e accessori meglio determinati nel provvedimento ottemperando, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica e/o comunicazione della presente sentenza, con avvertenza che in difetto provvederà il Prefetto di Salerno, o suo delegato a nominarsi, quale Commissario ad acta, previa verifica di persistente inottemperanza, nei successivi sessanta giorni, in luogo dell'Amministrazione inadempiente e con aggravio di spese a suo carico.

Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese del presente procedimento che si liquidano, in favore del ricorrente, nella complessiva somma di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre alla rifusione del contributo unificato.

Manda alla Segreteria di comunicare la presente sentenza anche al nominato Commissario ad acta.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente, Estensore

Giovanni Grasso, Consigliere

Paolo Severini, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Maria Abbruzzese

Sentenza del TAR Campania Sez. Sec. di Salerno
Numero 1097/2017
Dip. Antonio Starace

Diritti e onorari			500,00
spese generali	15,00%	500,00	<u>75,00</u>
			575,00
CPA	4%	575,00	<u>23,00</u>
			598,00
IVA	22%	598,00	131,56
TOTALE FATTURA			729,56